

Legge 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia

G.U. 8 marzo 2001

Oltre alla legge 482/1999, che introduce misure di ordine generale per gli idiomi minoritari, il Parlamento ha introdotto uno specifico provvedimento riguardante la minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia con l'intento di assicurare uniformità al quadro normativo estendendo le forme di tutela già previste per i territori di Gorizia e Trieste anche agli slovenofoni della provincia di Udine.

Come è noto, infatti, le comunità slovene delle province di Gorizia e Trieste godevano di un regime di tutela particolare derivante da accordi internazionali conseguenti alle vicende della Seconda guerra mondiale, e attuato attraverso le disposizioni del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 poi confermate dal Trattato di Osimo, stipulato con l'ex Jugoslavia nel 1975 e ratificato nel 1977.

Punti qualificanti della legge 38/2001 sono l'insegnamento della lingua nelle scuole (per Trieste e Gorizia già esistente dal 1961), l'uso della lingua nella pubblica amministrazione e negli organi elettivi dei comuni interessati, nell'onomastica e nella toponomastica. Per diventare operativa, la legge ha avuto bisogno di un complesso iter di attuazione. Il passaggio più significativo è stato la creazione di un *Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena*, con il compito tra l'altro di delimitare il territorio di applicazione delle norme di tutela; l'operazione è stata perfezionata con l'approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 comprensivo di una [Tabella di 32 comuni](#).

i.